

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 23 febbraio 2007.

Accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.*Allegato 3***ACCORDO REGIONALE***Trasformazione degli incarichi da tempo determinato a tempo indeterminato
(art. 23, comma 13, A.C.N. 23 marzo 2005)*

L'art. 23, comma 13, dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità ambulatoriali, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, stabilisce quanto segue:

"Le aziende, valutate la programmazione regionale dell'attività specialistica e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo. La trasformazione di un incarico a tempo determinato a tempo indeterminato avviene con provvedimento del direttore generale, sulla base delle intese definite con accordo regionale. Il provvedimento di trasformazione viene comunicato al comitato zonale".

Ciò premesso, le parti stipulano il seguente protocollo d'intesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato (incarichi conferiti ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui alla norma finale n. 9 del D.P.R. n. 271/2000, incarichi conferiti ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 446/2001 ed incarichi conferiti ai sensi dell'art. 23, comma 10, A.C.N. 23 marzo 2005) in rapporti a tempo indeterminato.

Art. 1 - Gli incarichi a tempo determinato conferiti ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui ai DD.PP.RR. nn. 271/2000 e 446/2001 in data successiva al 31 ottobre 2004, sono equiparati agli incarichi a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art. 23, comma 10, dell'A.C.N. del 23 marzo 2005, applicandosi pertanto ad entrambe le fattispecie di rapporto lavorativo il relativo trattamento economico e normativo previsto dal citato A.C.N. 23 marzo 2005.

Art. 2 - Per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato è necessario che il medico specialista ambulatoriale, il biologo, il chimico o lo psicologo abbia maturato un'anzianità di servizio a tempo determinato di almeno ventiquattro mesi.

Art. 3 - Ai predetti medici specialisti ambulatoriali, nonché alle altre professionalità sanitarie che hanno maturato la suddetta anzianità di servizio, l'incarico è trasformato a tempo indeterminato se persistono le esigenze organizzative e di servizio che ne hanno determinato l'attivazione.

Art. 4 - Qualora lo specialista o professionista ambulatoriale titolare di più incarichi a tempo determinato presso una o più aziende, avendo maturato in uno dei predetti incarichi i requisiti per la trasformazione, ne acquisisca la titolarità a tempo indeterminato, l'incompatibilità di cui all'art. 15, comma 2, del vigente A.C.N. viene temporaneamente sospesa limitatamente agli incarichi a tempo determinato già assegnati.